



Marco Casini
NOTAIO

REPERTORIO N. 7014

RACCOLTA N. 5612

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi (2020) il giorno due (2) del mese di Dicembre in Firenze,

Via delle Mantellate n.9, nel mio studio al piano primo.

Registrato a Firenze

Davanti a me **Avv. MARCO CASINI, Notaio in Firenze**, iscritto al Collegio

il 09/12/2020

Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

al n. 44424

sono presenti i Signori:

con € 200,00

- **BOJOLA LORENZO**, nato a Firenze il giorno 4 Marzo 1963 e residente a

Firenze, Via San Carlo n.1, codice fiscale B JL LN Z 63C04 D612V;

- **FUSI ANTONIO**, nato a San Casciano in Val di Pesa (Firenze) il giorno 6

Luglio 1957 e residente a San Casciano in Val di Pesa (Firenze), Viale Europa n.16/2, codice fiscale FSU NTN 57L06 H791D;

- **LUCCHESI FRANCO**, nato a Prato il giorno 5 Gennaio 1942 e residente a

Firenze, Viale dei Cadorna n.17, codice fiscale LCC FNC 42A05 G999Q;

- **MARTINI ALESSANDRO**, nato a Scandicci (Firenze) il giorno 8 ottobre

1959 e residente a Sesto Fiorentino (Firenze), Via di Querceto n.167, codice fiscale MRT LSN 59R08 B962L;

- **PANI CATERINA**, nata a Pistoia il giorno 9 Marzo 1978 e residente a Pistoia,

Via Romana n.4, codice fiscale PNA CRN 78C49 G713W.

I Componenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo,

stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1

I Signori **BOJOLA LORENZO, FUSI ANTONIO, LUCCHESI FRANCO,**

MARTINI ALESSANDRO e PANI CATERINA dichiarano di costituire,

come con il presente atto costituiscono, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile ed ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), una Associazione non riconosciuta denominata **“Associazione don Cuba - ETS”**, d’ora in poi nominata “Associazione”.

Nel periodo transitorio precedente l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo “ETS” non è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L’Associazione è disciplinata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione,

Articolo 2

L’Associazione ha sede nel Comune di Firenze, Via San Carlo n.1.

L’Associazione ha durata illimitata; l'Associazione può essere anticipatamente sciolta per volontà degli associati.

Articolo 3

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento continuato, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo n.117 del 2017:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali e cinematografiche, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (lettera i dell'articolo 5);

c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k dell'articolo 5) comunque collegate con gli scopi di cui al presente articolo;

d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza (lettera v dell'articolo 5), nonché del reinserimento dei detenuti nella società civile;

Nell'ambito delle attività sopra indicate, l'Associazione si propone di far conoscere, di promuovere e valorizzare la personalità, le idee e la figura di don Danilo Cubattoli, noto come “don Cuba”, sacerdote fiorentino che ha speso la sua vita per assistere i più bisognosi, soprattutto bambini e giovani, promuovendone la formazione, la cultura e la dignità e divenendo così un punto di riferimento della società fiorentina della seconda metà del XX secolo. A tale scopo l'Associazione svolgerà attività di interesse generale, raccogliendo tutta la documentazione possibile e le testimonianze sulla vita di don Cuba, ne curerà la conservazione e la fruizione utilizzando gli strumenti e le tecnologie più rispondenti, organizzerà studi e ricerche per approfondire i contenuti del suo messaggio, curerà eventi, manifestazioni, esposizioni e pubblicazioni, attività radiofonica tramite web radio, con la creazione di format originali, seguendo un palinsesto che favorisca la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, realizzerà o promuoverà documentari, film ed ogni altro mezzo utile alla diffusione della conoscenza della vita di don Cuba e del suo messaggio di amore per ogni prossimo, oltre a svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

	L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla legge; la loro individuazione sarà successivamente operata dal Consiglio Direttivo.	
	L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	
	Le attività sopra indicate, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, nonché della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.	
	L'Associazione può inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.	
	Tutte le attività sopra indicate dovranno essere svolte secondo le modalità e in presenza dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge.	
	Articolo 4	
	Sono organi della Associazione:	
	- l'Assemblea;	
	4	

- il Consiglio Direttivo;

- l'Organo di controllo, se nominato per volontà dell'Assemblea o nei casi previsti dalla legge.

Articolo 5

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione. È formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), eletti dall'Assemblea dei soci.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati; si applica l'articolo 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; il nuovo componente rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'intero Consiglio decade e l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo organo di amministrazione.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il primo Consiglio Direttivo è composto da quattro membri che vengono nominati nelle persone dei Signori:

- Bojola Lorenzo, sopra generalizzato, Presidente;

- Fusi Antonio, sopra generalizzato, Consigliere;

- Lucchesi Franco, sopra generalizzato, Consigliere;

- Pani Caterina, sopra generalizzata, Consigliere;

	I nominati membri del Consiglio Direttivo dichiarano di essere in possesso di tutti i requisiti per assumere le rispettive cariche e di accettare la nomina.	
	Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi agli effetti sostanziali, processuali, attivi e passivi.	
	Articolo	
	La quota di iscrizione degli associati che entreranno a far parte dell'Associazione durante il primo anno viene determinata in Euro 50,00 (cinquanta/00)	
	Le norme relative al funzionamento dell'Associazione sono contenute nello Statuto che i Comparenti mi consegnano già redatto e che, previa lettura da me Notaio datane ai Comparenti ed approvazione dei medesimi, qui allego al presente atto sotto lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.	
	Il Presidente Bojola Lorenzo viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo.	
	Tutte le spese imposte e tasse del presente atto, inerenti e conseguenti sono a carico dell'Associazione.	
	I Comparenti dichiarano e danno atto che per tutto quanto non previsto e stabilito nel presente atto costitutivo e nell'allegato statuto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile e nel Codice del Terzo Settore.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai Comparenti, i quali lo hanno approvato sottoscrivendolo con me Notaio in calce ed a margine dei fogli intermedi alle ore diciannove e minuti cinquanta.	
	Consta quest'atto di due fogli, scritti e dattiloscritti da persona di mia fiducia, salvo quanto notasi di mia mano; ne occupa pagine sei e quanto fin qui della presente.	

Allegato "A" all'atto N. 7014 del Repertorio N. 5612 della Raccolta in data

2 dicembre 2020

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione, denominazione, sede

E' costituita ai sensi articoli 14 e seguenti del Codice Civile ed ai sensi del

Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)

un'Associazione non riconosciuta denominata "**Associazione don Cuba - ETS**".

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del

Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e delle relative norme di attuazione, del

Codice Civile, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento

giuridico.

La "Associazione don Cuba-ETS", di seguito denominata più semplicemente

"Associazione", ha sede in Firenze.

Con delibera del Consiglio Direttivo può essere variata la sede nell'ambito del

medesimo Comune e possono essere istituite sedi operative distaccate in Italia e

all'estero.

Articolo 2 - Finalità e scopi

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e

di utilità sociale, mediante lo svolgimento continuato, in via esclusiva o

principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui

all'articolo 5 del Decreto Legislativo n.117 del 2017:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse

sociale, incluse attività, anche editoriali e cinematografiche, di promozione e

diffusione della cultura e della pratica del volontariato (lettera i dell'articolo 5);

c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o

religioso (lettera k dell'articolo 5) comunque collegate con gli scopi di cui al presente articolo;

d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza (lettera v dell'articolo 5), nonché del reinserimento dei detenuti nella società civile;

Nell'ambito delle attività sopra indicate, l'Associazione si propone di far conoscere, di promuovere e valorizzare la personalità, le idee e la figura di don Danilo Cubattoli, noto come “don Cuba”, sacerdote fiorentino che ha speso la sua vita per assistere i più bisognosi, soprattutto bambini e giovani, promuovendone la formazione, la cultura e la dignità e divenendo così un punto di riferimento della società fiorentina della seconda metà del XX secolo. A tale scopo l'Associazione svolgerà attività di interesse generale, raccogliendo tutta la documentazione possibile e le testimonianze sulla vita di don Cuba, ne curerà la conservazione e la fruizione utilizzando gli strumenti e le tecnologie più rispondenti, organizzerà studi e ricerche per approfondire i contenuti del suo messaggio, curerà eventi, manifestazioni, esposizioni e pubblicazioni, attività radiofonica tramite web radio, con la creazione di format originali, seguendo un palinsesto che favorisca la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, realizzerà o promuoverà documentari, film ed ogni altro mezzo utile alla diffusione della conoscenza della vita di don Cuba e del suo messaggio di amore per ogni prossimo, oltre a svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo

settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali

rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla legge.

La loro individuazione sarà successivamente operata dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo

settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni,

lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie

attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e

correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3 – Svolgimento delle attività

Le attività di cui all'articolo 2 del presente Statuto, o quelle ad esse direttamente

connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo

continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e

gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di

prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, comunque

nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni

strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della

collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite

convenzioni, nonché della partecipazione ad altre associazioni, società o enti

aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione può inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni

di natura immobiliare e mobiliare necessarie o utili alla realizzazione degli scopi

sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Articolo 4 - Soci

	Possono essere membri dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti che	
	condividono gli scopi dell'Associazione e si impegnano, in qualsiasi modo ed	
	ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli, nel rispetto delle norme	
	di legge.	
	I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi	
	secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con	
	le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.	
	Articolo 5 – Associati volontari	
	L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del	
	bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,	
	neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato	
	volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato	
	o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.	
	L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo,	
	nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate	
	soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata,	
	entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite	
	dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.	
	Articolo 6 – Ammissione	
	Chi intende essere ammesso all'Associazione dovrà farne richiesta,	
	sottoscrivendo un'apposita domanda all'Organo di Amministrazione, che dovrà	
	contenere:	
	- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice	
	fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;	
	- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli	

	eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi associativi;	
	In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa	
	dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede	
	l'adesione, con i dati e le generalità dell'Ente.	
	L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli	
	interessati.	
	L'eventuale rigetto della domanda da parte dell'Organo di Amministrazione dovrà	
	essere motivato e l'aspirante associato potrà ricorrere alla prima assemblea	
	indetta.	
	L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale	
	svolte.	
	Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.	
	L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi associati nel libro dei	
	soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con	
	contestuale rilascio della tessera associativa.	
	Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi	
	previsti dall'articolo 7 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni	
	che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente	
	limitativi di diritti o a termine.	
	Articolo 7 - Recesso ed esclusione	
	La qualità di socio si perde:	
	- per decesso;	

	- per recesso;	
	- per decadenza a causa del mancato versamento della quota associativa per due	
	anni consecutivi, oppure trascorsi 3 (tre) mesi dal sollecito;	
	- per esclusione per inosservanza degli obblighi di cui al successivo articolo 8.	
	L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.	
	In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per	
	iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di	
	replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il	
	provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data	
	di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. In caso di	
	ricorso dell'associato, l'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro	
	soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento	
	di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.	
	L'associato può sempre recedere dall'associazione. La dichiarazione di recesso	
	deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo che ne prende atto nella	
	sua prima riunione; il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché	
	sia stato comunicato almeno tre mesi prima, altrimenti avrà effetto con lo scadere	
	dell'anno successivo. Nel frattempo il recedente mantiene tutti i diritti degli	
	associati attivi.	
	Ai casi di recesso ed esclusione si applica, in quanto compatibile, il disposto	
	dell'articolo 24 del Codice Civile.	
	Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio	
	Direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla	
	restituzione delle quote associative versate.	
	Articolo 8 – Diritti e obblighi degli associati	

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento etico che si ponga in contrasto con lo spirito, gli scopi e le regole dell'Associazione;
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- versare la quota associativa determinata annualmente dall'Organo di Amministrazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Articolo 9 – Organi

Sono organi della “Associazione don Cuba” :

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, se nominato per volontà dell'Assemblea o nei casi

previsti dalla legge.

Articolo 10 - Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'attuazione delle decisioni assunte dall'Assemblea provvede l'organo di amministrazione.

L'assemblea è formata dai soci in regola con il versamento della quota annuale ed iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da altro membro dell'organo direttivo indicato dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 (trenta) minuti dall'orario di convocazione. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

Le votazioni possono avvenire sia per alzata di mano che a scrutinio segreto.

Articolo 11 – Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi;

approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;

si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione, in caso di ricorso dell'associato;

si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati disposta dal Consiglio Direttivo;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;

destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;

delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;

- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

	Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole	
	della metà più uno degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza,	
	in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre	
	quarti dei presenti.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio	
	occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.	
	Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i	
	componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.	
	Articolo 13 – Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione ed opera in attuazione delle	
	volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde	
	direttamente.	
	Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e	
	non superiore a 7 (sette), eletti dall'Assemblea dei soci.	
	La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate	
	ovvero indicate dagli enti associati; si applica l'articolo 2382 del Codice civile	
	riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.	
	Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio	
	Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla	
	sostituzione nella seduta immediatamente successiva; il nuovo componente	
	rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.	
	Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'intero Consiglio	
	decade e l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo organo di	
	amministrazione.	
	I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono	

rieleggibili e sono rieleggibili.

Il Consiglio si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due membri. Il Consiglio deve comunque riunirsi almeno 4 (quattro) volte l'anno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e votanti.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario appositamente nominato o da chi, in caso di sua assenza, ne ha svolto le funzioni e sono conservati nel Libro Verbali di Consiglio.

Articolo 14 – Funzioni e riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno il Presidente;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispose il bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal membro più anziano di età.

Il Consiglio è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 3 (tre) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri e tutto

		l'Organo di Controllo.
		Il Consiglio può attribuire al Presidente deleghe per lo svolgimento di attività
		specificamente individuate e per un tempo limitato e definito.
		Articolo 15 – Presidente
		Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ne ha la
		rappresentanza legale e la firma sociale.
		Il Presidente:
		- convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e le riunioni
		dell'Assemblea;
		- ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli
		affari sociali;
		- sovrintende all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e
		dell'Assemblea;
		- definisce l'ordine del giorno delle sedute;
		- apre e gestisce conti correnti, potendo anche delegare tali compiti ad altro
		consigliere mediante specifica delega.
		Articolo 16 – Organo di controllo
		In assenza dei presupposti previsti dall'articolo 30 secondo comma del Decreto
		Legislativo n.117 del 2017 per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo,
		l'Assemblea decide se sottoporre facoltativamente l'Associazione alla vigilanza
		contabile sull'amministrazione e, in caso affermativo, decide altresì se affidarne
		l'esecuzione a un Revisore Unico o da un Collegio dei Revisori dei conti
		composto da tre membri, tra i quali il Presidente, provvedendo a nominarli.
		L'organo di vigilanza contabile verifica la corretta gestione dell'Associazione sul
		piano economico-finanziario ed esprime il proprio parere sul rendiconto annuale

dell'Associazione.

L'organo di vigilanza contabile rimane in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri possono essere nuovamente nominati.

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge ed ha durata di 3 (tre) anni.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre membri.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono

	chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	
	Articolo 17 - Patrimonio	
	Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi al netto dei costi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	Articolo 18 - Risorse	
	L'Associazione non ha fini di lucro e può provvedere solo alla raccolta dei fondi necessari per il perseguimento dello scopo sociale di cui al precedente articolo 2, nonché dei fondi speciali per specifiche iniziative purchè non si faccia ricorso a mezzi organizzati.	
	In particolare ed a mero titolo esemplificativo, l'Associazione potrà raccogliere:	
	- le quote ed i contributi associativi;	
	- contributi pubblici e privati e sponsorizzazioni per la ideazione, organizzazione, realizzazione degli eventi e delle iniziative di cui al precedente articolo 2;	
	- risorse mediante operazioni di marketing e campagne sociali;	

- fondi e beni provenienti da eredità, donazioni e legati;

- entrate derivanti da vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;

- fondi provenienti da somministrazione di alimenti e bevande in occasione di eventi, manifestazioni, celebrazioni di carattere occasionale;

- risorse da organizzazione di viaggi e soggiorni legati comunque alle finalità di cui al precedente articolo 2.

- risorse da operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo n.117 del 017.

Articolo 19 – Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il giorno 1 (uno) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 (quattro) mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea per l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il primo esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio dalla data di sua costituzione e si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno). Gli esercizi finanziari successivi al primo avranno durata corrispondente all'anno

Gli associati hanno diritto di esaminare nella sede dell'associazione i suddetti libri associativi entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

Articolo 21 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Assemblea.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 23 – Disposizioni transitorie e finali

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui il Registro sarà istituito ed operante ed i successivi provvedimenti emanati entreranno in vigore.

Per quanto non previsto dal presente atto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge in materia di Enti del Terzo Settore.

FIRMATO BOJOLA LORENZO

FIRMATO FUSI ANTONIO

FIRMATO LUCCHESI FRANCO

FIRMATO MARTINI ALESSANDRO

FIRMATO PANI CATERINA

FIRMATO MARCO CASINI NOTAIO

